

ARTICOLO 32 SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione resa alle prescritte scadenze, si applica l'art. 13 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 28 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Per quanto non specificamente regolamentato dall'Ente, si applica la disciplina delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ARTICOLO 33 RISCOSSIONE

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata, le scadenze per i versamenti, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera Arera 444/2019.
3. L'avviso di pagamento può essere inviato per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versamento del tributo.
4. Il pagamento degli importi dovuti per la Tari deve essere effettuato in numero tre rate, scadenti il 31 ottobre, il 30 novembre e il 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono, fatta salva la possibilità di provvedere al versamento in unica soluzione in coincidenza dell'ultima rata. Le prime due rate sono dovute a titolo di acconto e determinate sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, mentre l'ultima rata viene calcolata a saldo sulla base delle tariffe stabilite per l'anno di riferimento, ai sensi del comma 15-ter dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n.214 .
5. Con la delibera di approvazione delle tariffe relative al singolo anno tributario potranno essere disposte anticipazioni o previsti differimenti delle scadenze delle singole rate, o del termine entro il quale si potrà provvedere al versamento in unica soluzione .
6. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro, per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per la somma relativa ad ogni codice tributo che contribuisce al totale.
7. Nell'ipotesi di dichiarazioni originarie di inizio possesso o detenzione presentate dopo l'emissione degli avvisi di pagamento, il Comune potrà inviare appositi avvisi di pagamento suppletivi.

In tal caso il versamento del tributo verrà effettuato in tre rate con scadenze indicate nei medesimi avvisi, oppure in unica soluzione qualora l'importo complessivo sia inferiore a 30 euro.

8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvederà alla notifica di un sollecito di pagamento contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato, con addebito delle spese di notifica.

In caso di inadempimento alla richiesta di pagamento si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento o di liquidazione d'ufficio o in rettifica, come indicato nel precedente articolo 31 comma 6, con irrogazione della sanzione per omesso o insufficiente versamento di cui al precedente articolo 32 comma 1, oltre agli interessi di mora e alle spese di notifica.

9. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, oppure è devoluta al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in Legge 1° dicembre 2016, n. 225, sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dei commi 792 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ARTICOLO 34 INTERESSI

1. Sulle somme dovute per l'imposta non versata alle prescritte scadenze e sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi legali secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.